



CITTA' DI CAORLE

Provincia di Venezia

30021 CAORLE (VE) – Via Roma, 26 – Tel. (0421) 219111 r.a. – Fax (0421) 219300 – Cod. Fisc. e P.I. 00321280273

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI “ORTI COMUNALI” COLLOCATI NELL’AMBITO DEL PARCO DEL PESCATORE IN CAORLE CAPOLUOGO.

Foglio notizie:

APPROVATO	con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.06.2009
MODIFICATO	con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27.08.2013
PUBBLICATO	All'Albo Pretorio per 15 giorni: - all'adozione della delibera di approvazione dal 07.07.2009
E' DIVENUTO ESECUTIVO	il 17.07.2009
ENTRATO IN VIGORE	in data 07.08.2009, sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione, effettuata dal 23.07.2009, per la durata di 15 giorni

Art. 1 – Oggetto.

Il presente regolamento disciplina la corretta conduzione degli "orti" pubblici realizzati dal Comune di Caorle all'interno del Parco del Pescatore di via Traghete nel Capoluogo.

Art. 2 – Finalità.

Gli "orti" pubblici realizzati dal Comune di Caorle hanno lo scopo di recuperare le tradizionali attività manuali e favorire l'aggregazione dei cittadini, consentendo nel contempo ai più "anziani" un sereno utilizzo del tempo libero favorendo altresì la socialità dei medesimi. Ogni finalità di lucro è assolutamente esclusa, in quanto la valenza economica indirettamente conseguita è costituita unicamente dalla gratificazione del lavoro culturale svolto.

Il Comune altresì promuove, per la gestione ottimale degli orti, coltivazioni biologiche con un uso dei prodotti chimici di sintesi limitato allo stretto indispensabile (anche se ovviamente risulta preferibile la totale assenza dell'utilizzo del prodotto chimici).

Art. 3 – Individuazione delle aree.

Le aree occupate dagli "orti" nell'ambito del Parco del Pescatore di via Traghete in Caorle Capoluogo, si trovano localizzate nella porzione estrema collocata a nord del parco e risultano individuate in dettaglio dall'apposita planimetria, allegata in appendice al presente regolamento. I lotti attualmente singolarmente disponibili sono in numero di 18 (diciotto). A discrezione dell'Amministrazione Comunale tale numero nel tempo potrà subire delle variazioni. Ogni singolo lotto, debitamente recintato perimetralmente, è dotato di "casetta" prefabbricata in legno impregnato per alloggio attrezzi, recinzione laterale in rete plasticata con supporti metallici su plinti isolati, recinzione frontale in legno impregnato con cancello pedonale apribile, alimentazione idrica con rubinetto individuale.

E' vietato l'uso delle "casette" per ricovero di materiale non pertinente all'attività sociale di cui trattasi, o comunque per ogni altro diverso obiettivo. Se ciò venisse constatato l'Amministrazione si riserverebbe di emettere diffida e, in caso di recidiva, anche di rivedere l'assegnazione del lotto.

L'Amministrazione si riserva altresì di mantenere n° uno (1) lotto libero da assegnarsi a scopo didattico per divulgare l'arte lavorativa agricola nell'ambito di progetti educativo-didattici rivolti in particolare all'età scolastica.

Art. 4 – Bando per l'assegnazione.

Il Comune provvederà con cadenza periodica di 4 anni, previa Deliberazione della Giunta Comunale, alla pubblicazione di un bando per le nuove assegnazioni degli orti da pubblicarsi in tempo utile per consentire l'attività istruttoria

Il bando – contenente gli elementi necessari ed essenziali - sarà affisso per 30 giorni naturali e consecutivi all'Albo pretorio online, inserito nei sito istituzionale, oltre ad avere ulteriori idonee forme di pubblicità.

Art. 5 – Presentazione domande di assegnazione - Requisiti.

Possono concorrere all'assegnazione dei lotti, mediante presentazione di apposita domanda, i cittadini residenti e pensionati del territorio comunale di Caorle che abbiano già compiuto o che compiano entro la data di scadenza del bando i 55 anni di età.

I richiedenti devono dichiarare di non disporre a qualunque titolo di terreni/fondi destinati a coltivazione di proprietà oppure appartenenti a familiari conviventi, pena l'esclusione. Sono altresì esclusi i cittadini che abbiano subito condanne, definitivamente accertate, per reati contro l'ambiente o violazioni delle norme vigenti in materia ambientale o di equivalente natura. I cittadini che presentino disabilità (comprovata da idonea certificazione) a causa delle quali non siano in grado di provvedere autonomamente alla coltivazione diretta degli orti possono presentare domanda congiuntamente ad altro cittadino abile avente età superiore ai 55 anni.

Al fine di promuovere e favorire l'aggregazione di più persone la domanda può essere presentata anche da due o più soggetti per uno stesso lotto, aventi tutti comunque un'età superiore ai 55 anni. In tal caso i punteggi saranno attribuiti al soggetto che formulerà l'istanza secondo i criteri previsti dal successivo art. 6 punto d). Lo stesso sarà ritenuto l'unico responsabile diretto per la

conduzione del lotto. Sull'istanza dovranno essere comunque indicati tutti gli altri soggetti che interverranno nella conduzione del lotto assegnato (nome, cognome, data di nascita, residenza....)

Art.6 – Criteri per l'assegnazione dei lotti.

Nella fase istruttoria legata all'assegnazione dei lotti, saranno assunti i seguenti criteri che - in subordine alla correttezza della richiesta da parte dei soli soggetti in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 - determineranno l'assegnazione di punteggi (successivamente inseriti nell'apposito bando) come di seguito riportato; tali criteri inseriti nel bando potranno essere modificati con delibera di Giunta Comunale

a) Punteggi in ordine all'età

- ❖ domanda da parte di richiedenti che presentino, entro la data di scadenza del bando, età superiore ai 55 anni ma inferiore od eguale a 60 anni:
punti 1
- ❖ domanda da parte di richiedenti che presentino, entro la data di scadenza del bando, età superiore ai 60 anni ma inferiore od eguale a 65 anni:
punti 3
- ❖ domanda da parte di richiedenti che presentino, entro la data di scadenza del bando, età superiore a 65 anni:
punti 5

b) punteggio in ordine alle condizioni fisiche

- ❖ domanda da parte di richiedenti che presentino una invalidità pari ad almeno un valore superiore a 2/3 - in valore percentuale - debitamente comprovata da apposito verbale della commissione medica emesso dall'Azienda Sanitaria territorialmente competente:
punti 3

c) punteggi in ordine alle condizioni economiche

- ❖ domanda da parte di richiedenti che dichiarino il valore della certificazione ISEE ai sensi della normativa vigente:

Fascia Valore I.S.E.E. in €.	PUNTEGGIO
0,00 – 3.000,00	6
3.000,01 – 6.000,00	5
6.000,01 – 7.000,00	4
7.000,01 – 9.000,00	3
9.000,01 – 12.000,00	2
12.000,01 – in su	1

d) punteggio in ordine alla richiesta di coassegnazione

- ❖ domanda da parte di un richiedente che accetti, indicandolo in domanda, la coassegnazione dell'orto con un'altra o anche con più persone, per un massimo di due, purchè non conviventi, con età superiore ai 55 anni:
punti 1 per ogni coassegnatario

Nel caso di assegnatari che si vengano a trovare con eguale punteggio, l'assegnazione avverrà in favore della persona più anziana di età. Nel caso in cui vi sia ulteriore parità di punteggio, l'assegnazione verrà determinata in base ad un sorteggio casuale tra gli aventi titolo. Un soggetto che risultasse confermato assegnatario in una nuova graduatoria può richiedere, se lo desidera, di riavere il medesimo lotto della volta precedente al fine di perseguire continuità nella conduzione dell'orto; l'Amministrazione poi valuterà a proprio insindacabile giudizio e decisione la fattibilità di tale richiesta.

Art. 7 – Assegnazione lotti.

I lotti assegnati agli aventi diritto, secondo i criteri stabiliti dal bando di assegnazione, sono condotti e gestiti dall'assegnatario stesso, che risulta l'unico responsabile diretto. L'assegnazione dei lotti disposta dal Comune nel rispetto dei criteri stabili dal bando di partecipazione, vincola i soggetti assegnatari al diligente e rigoroso rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, limitatamente al singolo lotto assegnato. In sede di consegna del lotto verrà stilato apposito verbale di consegna nel quale saranno indicati i beni consegnati ed ogni altro elemento utile; al momento della cessazione dell'assegnazione in modo analogo verrà stilato un verbale di riconsegna nel quale verranno segnalati eventuali difetti o danni patiti dai beni pubblici come rilevati ed emersi in tale occasione. Possono accedere ai singoli appezzamenti coltivati solo gli assegnatari ed i loro familiari.

Art. 8 – Durata dell'assegnazione.

L'assegnazione degli orti ha una durata nominale di 4 (quattro) anni con scadenza automatica e non prorogabile. L'assegnazione è rigorosamente personale. In caso di subentro a precedente assegnatario, la scadenza coincide con quella originariamente prevista.

Il subentro, a seguito rinuncia, decesso o altro impedimento da parte dell'assegnatario o di qualunque provvedimento diverso adottato dall'Amministrazione, avverrà attingendo in rigoroso ordine dalla graduatoria in corso (lista d'attesa) e solo qualora la scadenza sia superiore ai mesi 6 intesi come 180 giorni di calendario; per scadenze inferiori l'assegnazione del lotto viene "congelata" e rimandata alla successiva regolare assegnazione periodica.

Nel caso in cui non sia più possibile attingere dalla attuale graduatoria verrà pubblicato un nuovo bando che manterrà comunque la data di scadenza originaria, e ciò solo qualora, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, sia possibile la conclusione dell'iter procedurale in tempi utili secondo i vincoli riportati nel precedente comma.

Art. 9 – Onerosità dell'assegnazione.

L'assegnazione degli orti per la durata nominale di 4 (quattro) anni comporta il versamento – all'atto di assegnazione e comunque contestualmente alla consegna formale dell'appezzamento – di un onere economico, simbolico e determinato a forfait in € 60,00 complessivi, a titolo di rimborso delle spese vive e di consumo.

Art. 10 – Responsabilità del conduttore/assegnatario.

I lotti vengono assegnati all'unico soggetto richiedente che si configura come conduttore dell'appezzamento; in tale contesto è consentito l'utilizzo per le sole finalità di coltivazione degli appezzamenti mediante piantumazione (a carico esclusivo dell'assegnatario) di specie vegetali idonee.

La disposizione delle colture da rispettare risulta indicato alla tav. 8 del progetto esecutivo degli interventi di completamento (progetto verificato dall'Ente in data 09.02.07), che costituisce elemento di indirizzo privilegiato e principale.

Il conduttore/assegnatario dovrà sostenere tutte i costi conseguenti ed assumersi ogni incombenza per la manutenzione ordinaria dei beni assegnati.

Art. 11 - Cauzione

Prima della sottoscrizione del verbale di consegna del lotto l'assegnatario dovrà provvedere alla costituzione di un deposito cauzionale, per la durata della conduzione del lotto, dell'importo di €

60,00 tramite versamento o a mezzo bonifico bancario intestato alla TESORERIA COMUNALE specificando nella causale: " deposito cauzionale per l'assegnazione orto Parco del Pescatore".

Art. 12 – Comportamenti/obblighi del conduttore/assegnatario.

L'assegnatario che si configura come unico conduttore dell'appezzamento deve sempre attenersi alla massima diligenza nell'utilizzo dei beni affidati. Il medesimo soggetto è direttamente responsabile di ogni eventuale danneggiamento causato (anche involontariamente) ai beni assegnati e deve provvedere in via esclusiva agli oneri economici di ripristino. E' assolutamente vietata ogni modifica ai beni assegnati o distrazione degli stessi.

L'assegnatario ha l'obbligo di coltivare e curare l'area. Nel caso in cui l'area non venga coltivata con sufficiente continuità d'impegno – e salvo giustificato motivo – la concessione all'uso verrà immediatamente revocata, previa comunicazione scritta.

Al di là dei beni consegnati, dettagliatamente descritti nel verbale di consegna iniziale, ogni ulteriore bene strumentale necessario per la coltivazione sarà reperito/fornito dal conduttore/assegnatario che ne potrà disporre liberamente per gli scopi naturali; tale materiale andrà custodito nell'apposito locale ricovero ("casetta") e risulterà nel pieno possesso del conduttore stesso. E' assolutamente vietato installare strutture, anche di minima entità, o accostare materiale vario al di fuori della "casetta" già installata e presente in loco.

Il rispetto delle soprannominate condizioni verrà periodicamente (e comunque con una cadenza a totale discrezione dell'Amministrazione) verificato da un apposito Gruppo di lavoro composto da dipendenti comunali, individuati con apposito atto, e dotati della necessaria professionalità, Gruppo di lavoro che relazionerà se del caso per i provvedimenti conseguenti.

L'assegnatario analogamente dovrà provvedere all'ordinaria piccola manutenzione dei beni oggetto del presente, fatte salve le previsioni nel merito di cui al successivo art. 14.

Art. 13 – Divieti di tipo generale.

All'interno dei singoli lotti assegnati è assolutamente vietato allevare animali da cortile e/o di compagnia domestica in modo stabile e senza la presenza del padrone, sia per motivazioni di carattere igienico sanitario che per violazione delle finalità principali indicate all'art. 2 del presente regolamento; pertanto è tollerato solo l'accompagnamento da parte dell'assegnatario di animali da compagnia che stazionino presso gli orti unicamente assieme all'utente e vengano vigilati in modo da non arrecare alcun danno e/o disturbo agli orti stessi e agli altri assegnatari.

Art. 14 – Ripristini per sole cause di forza maggiore.

Il Comune di Caorle, nei soli casi di forza maggiore od eventi eccezionali, provvederà ai ripristini del caso, assumendosi gli oneri economici e di spesa. L'eventuale limitazione temporale all'uso dei beni assegnati non potrà venire invocata in alcun modo da parte del conduttore/assegnatario per riconoscimento/richiesta di danni. Parimenti il Comune non potrà riconoscere alcun risarcimento per i danni patiti ai beni personali forniti dal conduttore/assegnatario e custoditi all'interno del lotto.

Art. 15 – Sorveglianza e controllo.

Il Comune di Caorle, per tramite il proprio personale dipendente, vigila sul corretto utilizzo degli "orti" così come recitato al precedente art. 12 ultimo comma. Al personale in questione quindi dovrà venire consentito libero accesso alle singole porzioni/lotti assegnati al fine delle verifiche di rito. Palesi violazioni alle norme contenute nel presente regolamento potranno venire esaminate dai preposti uffici e condurre, in caso estremo, alla revoca immediata all'utilizzo del lotto assegnato (con riserva di quantificare eventuali danni causati).

Art. 16 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera di Consiglio Comunale che lo approva.